

ALLEGATO N. A ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 51 DEL 22 NOV. 2013



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 9.7.2012

MODIFICHE

OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. N. 51 del 22/11/2013	01.01.2013
Modifica all'art. 2 (<i>determinazione dell'aliquota</i>) Modifica all'art. 3 (<i>soglia di esenzione</i>) Inserimento " <i>tabella determinazione aliquote e Soglie di esenzione</i> "	

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 2 Determinazione dell'aliquota

Il Comune di San Giorgio su Legnano determina, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) mediante approvazione, con delibera di Consiglio Comunale, di apposita tabella allegata al presente regolamento.¹

In assenza di provvedimento è confermata quella stabilita nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006.

Art. 3 Soglia di esenzione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, il Comune di San Giorgio su Legnano stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soglia di esenzione per ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) mediante approvazione, con delibera di Consiglio Comunale, di apposita tabella allegata al presente regolamento.

In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio.²

¹ Commi modificati con delibera di C.C. n. 51 del 22/11/2013

Testo previgente, approvato con delibera CC n. 22 del 9.7.2012 (in vigore dal 1.1.2012)

“ Il Comune di San Giorgio su Legnano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, stabilisce l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura unica dello 0,8 per cento. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune”

² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 51 del 22/11/2013

Testo previgente, approvato con delibera CC n. 22 del 9.7.2012 (in vigore dal 1.1.2012)

“Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, il Comune di San Giorgio su Legnano stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soglia di esenzione per i soli contribuenti con un reddito imponibile complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a Euro 8.000,00. Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di Euro 8.000,00 l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta e si applica sull'intero reddito complessivo.

La soglia di esenzione potrà essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio”

Art. 4
Versamento

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

Art. 5
Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 6
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.

“TABELLA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE”³

<i>Delibera</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Esenzione</i>	<i>Note</i>	<i>In vigore dal</i>
C.C. n. 22 del 9.7.2012	0,8 per cento	€. 8.000,00	La soglia di esenzione è per i soli contribuenti con reddito imponibile complessivo non superiore ad €. 8.000,00. Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di €. 8.000,00 l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta e si applica sull'intero reddito complessivo.	01.01.2012
C.C. n. 51 Del 22/11/2013	0,75 per cento	€. 12.000,00	La soglia di esenzione è per i soli contribuenti con reddito imponibile complessivo non superiore ad €. 12.000,00. Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di €. 12.000,00 l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta e si applica sull'intero reddito complessivo.	01.01.2013

³ Tabella inserita con delibera di C.C. n. 51 del 22/11/2013